

alle finestre di televendita; che pertanto è necessario e sufficiente che ogni finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e acustici quantomeno all'inizio e alla fine di essa;

38. considerando che la direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, si applica ai canali esclusivamente dedicati alla televendita e all'autopromozione, che non comprendono programmi tradizionali quali notiziari, trasmissioni sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai fini di tali direttive e non pregiudica pertanto l'inclusione di tali canali nel campo di applicazione di altri strumenti comunitari;

39. considerando che occorre chiarire che le attività di autopromozione costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali; che, in particolare, le presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerate quali programmi; che il fenomeno dell'autopromozione è nuovo e relativamente sconosciuto e le disposizioni ad esso relative possono pertanto essere particolarmente soggette a revisione nei futuri esami della presente direttiva;

40. considerando che è necessario chiarire le norme a tutela dello sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta distinzione tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che possono essere autorizzati in presenza di determinati accorgimenti tecnici dovrebbe rispondere alla preoccupazione in materia di pubblico interesse degli Stati membri e della Comunità;

41. considerando che nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i provvedimenti in questione debbano necessariamente essere attuati attraverso il controllo preventivo delle trasmissioni televisive;

42. considerando che un'indagine della Commissione, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori, esaminerà tra l'altro l'opportunità di:

- prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di un dispositivo tecnico che consenta ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi;

- predisporre adeguati sistemi di classificazione;

- incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;

- tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni;

al fine di presentare, se necessario prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, adeguate proposte per misure legislative o di altra natura;

43. considerando che è opportuno modificare la direttiva 89/552/CEE per consentire a persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la fabbricazione o la vendita di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica di sponsorizzare programmi televisivi, purché tale sponsorizzazione non eluda il divieto di pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica;

44. considerando che l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella presente direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e sufficiente per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare, per le emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva ivi comprese, tra l'altro, norme riguardanti il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, di tutela del pubblico interesse nella funzione d'informazione, di istruzione, di cultura e di intrattenimento della televisione, la salvaguardia del pluralismo nell'industria dell'informazione e nei mezzi di comunicazione e la salvaguardia della concor-

renza al fine di evitare l'abuso di posizione dominante e/o l'instaurazione o il rafforzamento di posizioni dominanti tramite fusioni, accordi, acquisizioni o iniziative analoghe; che tali norme devono essere compatibili con il diritto comunitario;

45. considerando che l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in Europa può essere perseguito negli Stati membri anche tramite la definizione di una missione di pubblico interesse per taluni enti televisivi comprendente l'obbligo di contribuire in misura rilevante all'investimento nella produzione nazionale e locale;

46. considerando che, secondo l'articolo B del trattato sull'Unione europea, uno degli obiettivi di quest'ultima è di mantenere integralmente l'«acquis» comunitario,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1:

a) è inserita la seguente nuova lettera b):

«b) per “emittente” si intende la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi ai sensi della precedente lettera a) e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi.»;

b) la precedente lettera b) diviene lettera c) con il seguente testo:

«c) per «pubblicità televisiva» si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di auto-promozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;»;

c) le precedenti lettere c) e d) divengono lettere d) e e) rispettivamente;

d) è aggiunta la seguente lettera:

«f) per “televendita” si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.

2. Al fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro:

- le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3;
- le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4.

3. Ai fini della presente direttiva un'emittente televisiva si considera stabilita in uno Stato membro nei seguenti casi:

a) l'emittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio;

b) se un'emittente ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, l'emittente si considera stabilita nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione; se una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri, l'emittente si ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale; se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione,

l'emittente si considera stabilita nel primo Stato membro nel quale essa ha iniziato a trasmettere nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l'economia di tale Stato membro;

c) se un'emittente ha la sua sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul palinsesto sono prese in un paese terzo, o viceversa, essa si considera stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione operi in quello Stato membro.

4. Le emittenti cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi:

a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato membro;

b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da uno Stato membro, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro;

c) ancorché non utilizzino né una frequenza concessa da uno Stato membro né una capacità via satellite di competenza di uno Stato membro, si avvalgono di un «satellite up-link» situato in detto Stato membro.

5. Qualora non sia possibile determinare, a norma dei paragrafi 3 e 4, a quale Stato membro spetti la giurisdizione, lo Stato membro competente è quello in cui l'emittente televisiva è stabilita ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea.

6. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate ad essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri.».

3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai Settori coordinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22 bis;

b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.

3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata.».

4) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

3. I provvedimenti comprendono le procedure idonee a permettere che i terzi direttamente lesi, compresi i cittadini di altri Stati membri, possano adire le competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo, per ottenere l'effettivo rispetto secondo le disposizioni nazionali.

Articolo 3 bis

1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, attraverso in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1.»

5) All'articolo 4, paragrafo 1, le parole «... o servizi di teletext ...» sono sostituite da «... servizi di teletext e televendite.».

6) All'articolo 5 le parole «... o servizi di teletext ...» sono sostituite da «... servizi di teletext e televendite.».

7) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) le opere originarie di Stati membri;».

b) Al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'applicazione delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette misure discriminatorie in tali paesi terzi».

c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con cui la Comunità ha concluso accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con il preponderante contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati europei.»

d) Il precedente paragrafo 4 diviene paragrafo 5 ed è inserito il seguente paragrafo:

«4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate nell'ambito di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi, sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei coproduttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che detta produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.»

e) Nel nuovo paragrafo 5 le parole «... del paragrafo 1 ...» sono sostituite dalle parole «... dei paragrafi 1 e 4 ...».

8) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Gli Stati membri fanno sì che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.»

9) L'articolo 8 è soppresso.

10) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.»

11) Il titolo del Capitolo IV è sostituito dal seguente:

«Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita».

12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.

3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.

4. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate.»

13) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore — tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura — nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta sol-

tanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano i paragrafi precedenti.».

14) All'articolo 12, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«La pubblicità televisiva e la televendita non devono:».

15) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita di sigarette e di altri prodotti a base di tabacco.».

16) All'articolo 14 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali^(*), nonché la televendita di cure mediche.

17) All'articolo 15, la parte di frase introduttiva è sostituita dal seguente:

«La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:».

18) All'articolo 16 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi.».

19) L'articolo 17 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.».

b) l'attuale paragrafo 3 diviene paragrafo 4 ed è inserito il seguente:

«3. La sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sull'emittente.».

20) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di televendita di cui all'articolo 18 bis, non deve superare il 20% del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano.

^(*) G.U. n. 22 del 9 febbraio 1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (G.U. n. L 214 del 24 agosto 1993, pag. 22)».

2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20%.

3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di «pubblicità»:

— gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;

— gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.».

21) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

1. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

2. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliera è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici.».

22) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati alla televendita. La pubblicità su tali canali è consentita entro i limiti quotidiani stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1. Non si applica l'articolo 18, paragrafo 2.

23) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 19 bis

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati all'autopromozione. Le altre forme di pubblicità su tali canali sono consentite entro i limiti stabiliti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione è in particolare soggetta a revisione a norma dell'articolo 26.».

24) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18 bis per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente dal pubblico, in uno o più altri Stati membri.».

25) L'articolo 21 è soppresso.

26) Il titolo del capitolo V è sostituito dal seguente:

«Tutela dei minori e ordine pubblico».

27) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.

3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.»

28) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.»

29) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 ter

1. Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commissione considera con particolare attenzione l'applicazione del presente capitolo.

2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Commissione effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, un'indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio implica tra l'altro l'esame dell'opportunità di:

— prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi;

— predisporre adeguati sistemi di classificazione;

— incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;

— tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni.»

30) Il testo dell'articolo 23, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.»

31) Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente capitolo:

CAPITOLO VI-bis

Comitato di contatto

«Articolo 23 bis

1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta della delegazione di uno Stato membro.

2. I compiti del comitato sono:

a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;

b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri;

c) essere una sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato relativo allo studio indipendente di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione delle offerte per quest'ultimo e sullo studio stesso;

d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;

e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di trasmissione televisiva, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;

f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.»

32) È inserito il seguente articolo

«Articolo 25 bis

L'ulteriore esame di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ha luogo anteriormente al 30 giugno 2002. Esso tiene conto di uno studio indipendente sull'impatto dei provvedimenti in questione sia a livello comunitario che a livello nazionale.»

33) Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente: J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il Presidente: A. NUIS

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 23 bis, paragrafo 1
(Comitato di contatto)

La Commissione si impegna, sotto la propria responsabilità, a informare la competente commissione del Parlamento europeo sull'esito delle riunioni del comitato di contatto. Essa fornirà tali informazioni in modo appropriato e tempestivo.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1998

Sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (98/10/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾, alla luce del progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 14 gennaio 1998,

1. considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1998, con un periodo transitorio per alcuni Stati membri, sarà liberalizzata la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità; che il Consiglio⁽⁴⁾, il Parlamento europeo⁽⁵⁾, il Comitato economico e sociale⁽⁶⁾ e il Comitato delle regioni hanno tutti riconosciuto che la liberalizzazione procede in parallelo con la creazione di un quadro regolamentare armonizzato che garantisca la fornitura di un servizio universale; che il concetto di servizio universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli sviluppi del mercato e l'evoluzione della domanda degli utenti; che nella Comunità sono stati compiuti progressi verso la definizione della portata del servizio universale e delle norme per la valutazione dei costi e il finanziamento⁽⁷⁾; che la Commissione si è impegnata a pubblicare una relazione sul controllo della portata, del livello, della qualità e dell'abbordabilità del servizio telefonico universale nella Comunità anteriormente al 1° gennaio 1998, e successivamente ad intervalli regolari;

2. considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni⁽⁸⁾, fornisce un quadro generale per l'applicazione dei principi ONP in aree specifiche;

3. considerando che l'articolo 32, paragrafo 1 della direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale⁽⁹⁾, chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di decidere anteriormente al 1° gennaio 1998, in base a una proposta sottoposta dalla Commissione, sul riesame della direttiva per adeguarla alle esigenze della liberalizzazione del mercato; che la direttiva 95/62/CE non si applica ai servizi di telefonia mobile; che nella prospettiva di una crescita della domanda di servizi di telefonia mobile è opportuno che talune disposizioni di tale direttiva si applichino ai servizi di telefonia mobile; che la presente direttiva non impedisce agli Stati di estendere l'applicazione delle sue disposizioni, secondo il diritto comunitario, alle reti e/o ai servizi di telefonia mobile, anche se non sono espressamente menzionati nel suo campo di applicazione;

⁽¹⁾ GU C 371 del 9 dicembre 1996, pag. 22 e GU C 248 del 14 agosto 1997, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 133 del 28 aprile 1997, pag. 40.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17 marzo 1997, pag. 126), posizione comune del Consiglio del 9 giugno 1997 (GU C 234 dell'1 agosto 1997, pag. 87) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6 ottobre 1997, pag. 82). Decisione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 e decisione del Consiglio del 12 febbraio 1998.

⁽⁴⁾ Risoluzione 94/C 48 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (GU C 48 del 16 febbraio 1994, pag. 1) e risoluzione 95/C 258 del Consiglio, del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni (GU C 258 del 3 ottobre 1995, pag. 1).

⁽⁵⁾ Risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 1995, sul «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» - parte II A4 - 0111/95 (GU C 151 del 19 giugno 1995, pag. 27).

⁽⁶⁾ Parere del Comitato economico e sociale, del 13 settembre 1995, in merito al «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» - Parte II (GU C 301 del 13 novembre 1995, pag. 24).

⁽⁷⁾ Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel Settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26 luglio 1997, pag. 32).

⁽⁸⁾ GU L 192 del 24 luglio 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29 ottobre 1997, pag. 23).

⁽⁹⁾ GU L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 6.

che mentre si procede verso un mercato concorrenziale esistono obblighi che si dovrebbero applicare a tutti gli organismi che forniscono servizi telefonici su reti fisse, mentre altri dovrebbero applicarsi unicamente agli organismi con un rilevante potere di mercato o che sono stati designati, a norma dell'articolo 5, fornitori del servizio universale; che è stato tenuto pienamente conto delle esigenze degli utenti e dei consumatori per quanto riguarda l'abbordabilità, il controllo dei costi e i servizi offerti agli utenti, evidenziate nel corso della consultazione pubblica sul servizio universale di telecomunicazione; che, poiché le modifiche da apportare alla direttiva 95/62/CE sono sostanziali, è dunque opportuno riformulare la direttiva per motivi di chiarezza; che la presente direttiva non modifica il calendario di attuazione della direttiva 95/62/CE da parte degli Stati membri, di cui all'allegato IV;

4. considerando che il fondamentale requisito del servizio universale è garantire agli utenti che lo chiedano il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa in un punto fisso ad un prezzo abbordabile; che non dovrebbero esistere limitazioni nei mezzi tecnici per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che l'infrastruttura della rete telefonica pubblica fissa installata per la prima volta dopo il 1° gennaio 1998 dovrebbe essere di qualità tale da poter essere usata non solo per le comunicazioni vocali ma anche per la trasmissione di dati a velocità sufficiente per l'accesso ai servizi informazione on-line; che prezzo abbordabile significa un prezzo che gli Stati membri definiscono a livello nazionale alla luce delle condizioni nazionali specifiche, comprese quelle legate alla pianificazione del territorio, a seguito della consultazione di cui all'articolo 24; che la Commissione deve approntare relazioni sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunità sulla base delle norme e dei criteri per assicurare l'abbordabilità, pubblicati a livello nazionale e, in tale contesto, può effettuare consultazioni aggiuntive a livello europeo; che l'abbordabilità del servizio telefonico è legata alle informazioni ricevute dagli utenti sui costi di utilizzazione del telefono nonché sui costi comparati di utilizzazione del telefono rispetto ad altri servizi; che, in relazione alle disposizioni concernenti i servizi abbordabili per gli utenti delle zone rurali o a costi elevati, gli Stati membri possono prevedere deroghe per le case di villeggiatura;

5. che il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi; che quando si sarà effettivamente instaurata la concorrenza potrà essere necessario prevedere alcune salvaguardie per garantire che l'aumento dei prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone; che il riequilibrio tariffario è una caratteristica essenziale di un mercato competitivo; che, per evitare che il riequilibrio tariffario pregiudichi indebitamente gli utenti e metta in pericolo l'abbordabilità dei servizi telefonici, possono essere utilizzati tetti tariffari, medie geografiche o schemi simili;

6. considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici pubblici fissi è tale che essi dovrebbero essere disponibili a chiunque ne faccia ragionevole richiesta; che, secondo il principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro scegliere sulla base di criteri oggettivi l'organismo cui incombe la responsabilità di fornire i vari elementi del servizio di telecomunicazione universale definito nella direttiva tenendo conto della capacità e, se del caso, della disponibilità degli organismi a fornire integralmente o parzialmente tali elementi; che i corrispondenti obblighi potrebbero essere inclusi tra i criteri di autorizzazione alla fornitura dei servizi telefonici a disposizione del pubblico; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)⁽¹⁰⁾, gli Stati membri possono creare meccanismi di ripartizione dei costi netti degli obblighi di servizio universale con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che le reti pubbliche di telecomunicazione comprendono sia le reti pubbliche fisse che le

⁽¹⁰⁾ GU L 199 del 26 luglio 1997, pag. 32.

reti di telefonia pubbliche mobili; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero accertarsi che gli organismi che beneficiano di un finanziamento a titolo del servizio universale forniscano, a sostegno della loro richiesta, sufficienti dettagli sugli specifici elementi per i quali è richiesto il finanziamento; che, conformemente al diritto comunitario, i regimi degli Stati membri per la determinazione dei costi e per il finanziamento del servizio universale saranno comunicati alla Commissione per verifica della compatibilità col trattato;

7. considerando che la fornitura di servizi elenco abbonati è un'attività concorrenziale; che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina l'elaborazione dei dati personali⁽¹¹⁾; che la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽¹²⁾, darà la facoltà all'abbonato, a sua richiesta, di non essere inserito in un elenco cartaceo o elettronico o di non farvi inserire certi dati; che gli utenti e i consumatori desiderano elenchi completi e servizi informazioni elenco abbonati che riprendano tutti gli abbonati e i loro rispettivi numeri (inclusi i numeri dei telefoni fissi, mobili e i numeri personali); che la direttiva non modifica il fatto che alcuni elenchi telefonici e servizi informazioni elenco abbonati sono forniti in modo da risultare soggettivamente senza costi per gli utenti;

8. considerando che gli Stati membri adottano, ove opportuno, le appropriate misure per garantire l'accesso e l'abbordabilità di tutti i servizi telefonici fissi per gli utenti disabili e per coloro con speciali esigenze sociali; che misure specifiche per gli utenti disabili potrebbero contemplare, secondo i casi, la messa a disposizione di telefoni pubblici a trasmissione di testi, o dispositivi analoghi, per i non udenti o per coloro che soffrono di disturbi del linguaggio, la fornitura di servizi come il servizio di informazioni telefoniche gratuito, o misure equivalenti, per non vedenti o ipovedenti e la fornitura, a richiesta, di bollette dettagliate in formati alternativi per non vedenti e ipovedenti;

9. considerando che la decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza⁽¹³⁾, richiede agli Stati membri di provvedere affinché al più tardi il 31 dicembre 1996 le reti telefoniche pubbliche fisse adottino il numero «112» come numero unico europeo per le chiamate di emergenza; che è importante garantire agli utenti la possibilità di accedere gratuitamente da qualsiasi telefono, inclusi quelli pubblici a pagamento, senza uso di schede o monete, ai servizi di emergenza, in particolare al numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112»;

10. considerando che la trasparenza delle caratteristiche dell'interfaccia della rete è un presupposto per un mercato competitivo delle apparecchiature terminali; che l'autorità nazionale di regolamentazione può consultare le parti interessate e specialmente i fornitori delle apparecchiature terminali e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori sulle modifiche delle caratteristiche delle interfacce della rete esistenti;

11. considerando che la direttiva 97/13/CE⁽¹⁴⁾ istituisce un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel campo dei servizi di telecomunicazione, che in un mercato concorrenziale qualità e prezzo sono elementi fondamentali e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter controllare la qualità del servizio conseguita da organismi con un rilevante potere di mercato ovvero che siano stati designati a norma dell'articolo 5; che le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di controllare la qualità dei servizi conseguita da altri organismi che forniscono una rete pubblica fissa di telecomunicazione e/o servizi

⁽¹¹⁾ GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31.

⁽¹²⁾ GU L 24 del 30 gennaio 1998, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 217 del 6 agosto 1991, pag. 31.

⁽¹⁴⁾ GU L 117 del 7 maggio 1997, pag. 15.

di telefonia pubblica fissa qualora questi ultimi siano stati forniti per più di 18 mesi e qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga ciò opportuno; che in relazione alla qualità del servizio conseguita da entrambi i tipi di organismo, le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di adottare idonee misure correttive qualora lo ritengano opportuno; che la Commissione riferirà entro il 1° gennaio 1998 e a scadenze periodiche in seguito su qualità, livello e portata del servizio universale nella Comunità europea, come indicato nella sua comunicazione del 13 marzo 1996 sul servizio universale per le telecomunicazioni in prospettiva di una piena liberalizzazione; che tali poteri non pregiudicano l'applicazione del diritto della concorrenza da parte delle autorità nazionali e comunitarie;

12. considerando che, a titolo eccezionale, uno Stato membro può subordinare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico a determinate condizioni in base a prescrizioni essenziali; che le autorità nazionali di regolamentazione devono predisporre delle procedure per affrontare quantomeno le situazioni in cui un organismo fornitore di servizi vocali di telefonia che abbia un rilevante potere di mercato ovvero che sia stato designato a norma dell'articolo 5 e che abbia un rilevante potere di mercato interrompa, riduca o modifichi la disponibilità di servizi agli organismi che forniscono reti di telecomunicazione e/o servizi; che, tranne in caso di ripetuti mancati pagamenti o di pagamenti in ritardo, i consumatori dovrebbero essere protetti contro misure immediate di disattivazione del servizio per mancato pagamento di fatture e, in particolare, in caso di controversie sull'importo fatturato per i servizi a sovrapprezzo, dovrebbero poter continuare ad accedere ai servizi telefonici di base in attesa della soluzione della controversia; che in taluni Stati membri tale accesso può continuare ad essere fornito solo se l'abbonato continua a pagare gli oneri per l'affitto della linea; che le disposizioni della presente direttiva non impediscono a uno Stato membro di prendere le misure giustificate ai sensi degli articoli 36 e 56 del trattato, in particolare da motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica;

13. considerando che la selezione numerica multifrequenza e la fatturazione dettagliata sono di norma disponibili nelle moderne centrali telefoniche e possono quindi essere fornite senza costi dopo l'ammodernamento o la sostituzione delle vecchie centrali; che la selezione digitale è sempre più frequentemente utilizzata per le operazioni interattive di alcuni servizi speciali, inclusi quelli a valore aggiunto, e che dunque la non disponibilità può impedire agli utenti di accedere a tali servizi; che la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata permettono all'utente di controllare e sorvegliare agevolmente l'uso delle reti telefoniche; che la direttiva 97/66/CE sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni salvaguarda la vita privata degli utenti per quanto riguarda la fatturazione dettagliata, dà loro i mezzi per tutelare il loro diritto alla riservatezza quando il servizio di identificazione della linea sarà attuato e li tutela contro il nocumento che potrebbe essere loro causato dal trasferimento di chiamata; che la «portabilità del numero» è un servizio che consente agli utenti finali che ne facciano richiesta di conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un punto specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio; che gli organismi di normazione europei hanno elaborato le norme armonizzate di interfaccia tecnica per l'accesso alla RDSI (rete digitale di servizi integrati) nel cosiddetto «punto di riferimento S/T»;

14. considerando che la trasparenza dei prezzi dovrebbe far sì che gli abbonati residenziali non sovvenzionino sconti ai clienti professionali; che alcuni obblighi relativi alla tariffazione e alla contabilità dei costi non hanno più ragione di essere dopo l'introduzione della concorrenza e che altri possono essere alleggeriti dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione non appena la concorrenza avrà raggiunto gli obiettivi auspicati; che in tutti i casi si applicano le prescrizioni sulla non discriminazione previste nelle norme del diritto comunitario in materia di concorrenza; che le prescrizioni relative allo scorporo non impediscono l'offerta di un «pacchetto tariffario» per più servizi combinati, purché non si faccia ricorso a tale prassi per limitare indebitamente la libertà degli utenti di scegliere i propri fornitori per i diversi servizi che possono voler utilizzare;

15. considerando che i problemi legati all'abbordabilità, alla qualità del servizio e alla portata futura del servizio universale dovrebbero essere oggetto di consultazioni a livello nazionale con tutte le parti interessate; che ciò implica la disponibilità di adeguate informazioni sul livello, la qualità e l'abbordabilità del servizio universale; che ove possibile le persone disabili dovrebbero ricevere un livello di servizi simile a quello fornito agli altri utenti in termini di accesso e di uso dei servizi telefonici;

16. considerando che la Commissione deve poter sorvegliare efficacemente l'applicazione della presente direttiva e che gli utenti europei debbono sapere dove reperire le informazioni pubblicate sui servizi telefonici negli altri Stati membri; che, secondo la direttiva 97/13/CE sulle licenze, le autorità nazionali di regolamentazione non forniscono nessuna informazione coperta dal segreto d'ufficio, salvo qualora sia essenziale per adempiere i propri doveri;

17. considerando che in previsione della convergenza dei servizi di telefonia fissa e mobile, la possibilità di applicare la direttiva ai servizi di telefonia mobile dovrebbe essere riesaminata al momento della revisione della direttiva; che la data di revisione del 31 dicembre 1999 permetterà di rivedere in modo coordinato tutte le direttive ONP alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telefonia vocale; che la revisione dovrebbe riguardare anche l'eliminazione degli obblighi non più necessari in un mercato nel quale vi è effettiva concorrenza;

18. considerando che gli obiettivi essenziali di garantire il servizio universale di telecomunicazione a tutti gli utenti europei e di armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico non possono essere raggiunti in modo soddisfacente a livello di singolo Stato membro;

19. considerando che un *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato è stato concluso in data 20 dicembre 1994,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo d'applicazione, obiettivi e definizioni

Articolo 1

Campo d'applicazione e obiettivi

1. La presente direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).

La presente direttiva ha come obiettivo di assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e definisce l'insieme di servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, dovrebbero avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.

2. La presente direttiva non si applica alle reti pubbliche di telefonia mobile e ai servizi pubblici di telefonia mobile, ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 9, lettere b) e c), dell'articolo 10 e dell'articolo 11, paragrafo 1.

3. La presente direttiva sostituisce la direttiva 95/62/CE.

*Articolo 2***Definizioni**

1. Le definizioni della direttiva 90/387/CEE si applicano, ove opportuno, alla presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «utenti»: i singoli, ivi compresi i consumatori ovvero gli organismi che utilizzano o sollecitano servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

b) «consumatore»: persona fisica che utilizza un servizio di telecomunicazione a disposizione del pubblico a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;

c) «abbonato»: persona fisica o giuridica che sia parte in un contratto con il fornitore di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico per la fornitura di tali servizi;

d) «posto telefonico pubblico a pagamento»: posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e/o carte di credito o di addebito e/o schede prepagate;

e) «servizio di telefonia vocale»: un servizio a disposizione del pubblico per la fornitura commerciale di trasporto diretto della voce in tempo reale attraverso reti o reti telefoniche pubbliche commutate tali che ogni utente possa utilizzare l'apparecchiatura collegata a un punto terminale della rete per comunicare con un altro utente di una apparecchiatura collegata a un altro punto terminale;

f) «servizio universale»: insieme minimo definito di servizi, di una data qualità, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile;

g) «autorità nazionale di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi cui sul proprio territorio lo Stato membro affida, inter alia, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

h) «comitato ONP»: comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE;

i) «organismo con un rilevante potere di mercato»: organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale in uno Stato membro e che, ai fini della presente direttiva, l'autorità nazionale di regolamentazione di detto Stato ha considerato, notificando la sua decisione alla Commissione, come avente un rilevante potere di mercato.

Un organismo si presume avente un rilevante potere di mercato quando controlla una quota eguale o superiore al 25% del mercato nella zona geografica di uno Stato membro nel quale è autorizzato ad operare.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di decidere che un organismo che controlla una quota del mercato inferiore al 25% goda tuttavia di un rilevante potere di mercato. Esse possono altresì decidere che un organismo che controlla una quota del mercato superiore al 25% non goda di un rilevante potere di mercato. In entrambi i casi la decisione tiene conto della capacità dell'organismo d'influenzare le condizioni del mercato, del suo fatturato rispetto alla dimensione del mercato, del suo controllo dei mezzi di accesso all'utente finale, della sua disponibilità di risorse finanziarie e della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

3. Ai fini della presente direttiva:

a) i termini «rete telefonica pubblica fissa» e «rete pubblica di telefonia mobile» sono descritti nell'allegato 1 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione;

b) i termini «servizi telefonici a disposizione del pubblico» comprendono sia i servizi telefonici pubblici fissi che i servizi pubblici di telefonia mobile.